COPIA

COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SETTORE PROPONENTE : AFFARI GENERALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO : Regolamento affidamento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 30.6.2008 modifiche alla luce delle determinazioni della deliberazione n.175/09 della Corte dei Conti.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SRAFACE COSIMO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SCAGLIONE MARIA

DELIBERAZIONE VERBALIZZATA AL N. 59 del registro

SEDUTA DI GIUNTA DEL 15.4.2009 – ore 17,30

FIRME DEI COMPONENTI IL COLLEGIO

		presente	
COSCHIGNANO ELIO	SINDACO	SI	f.to Coschignano Elio
MONACO FRANCESCO	Vice Sindaco Ass.	SI	f.to Monaco Francesco
BONACCI MARIO ANTONIO	Assessore	SI	f.to Bonacci Mario Antonio
CAPALBO GIUSEPPE	"	SI	f.to Capalbo Giuseppe
MANES WALTER	"	SI	f.to Manes Walter
CERENZIA COSMO	"	SI	f.to Cerenzia Cosmo
VITA ANGELA	"	NO	f.to Vita Angela

Presiede la seduta il Sindaco Prof. Elio Coschignano
Partecipa il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface con le funzioni previste dall'art.97, comma 4 lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 6, del D.L. n. 165/2001, come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, a norma del quale: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato".
RICHIAMATO, altresì, l'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che " Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ";
VISTO l'articolo 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n.112,: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
RICHIAMATO, ai fini dell'individuazione della tipologia degli incarichi esterni, l'articolo 1, comma 9, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale distingue " incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione ";
RICHIAMATA, ai medesimi fini, la deliberazione n. 5 del 15 febbraio 2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ad oggetto " Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)", con la quale è stato precisato quanto segue:

a) gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
c) le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti;
d) il contenuto degli incarichi coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile;

e) rientrano nella nozione suddetta gli incarichi concernenti:
- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

f) non rientrano nella nozione di incarichi di studio, ricerca o consulenza:
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori pubblici e di pianificazione urbanistica;
- gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che rappresentano una posizione intermedia tra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, ed il lavoro subordinato (articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; articolo 61 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276), per i quali è stato introdotto uno speciale regime limitativo, di cui all'articolo 3, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2008 (legge n. 244/2007);

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Adunanza del 14.3.2008 (Del. n. 6/AUT/2008), con la quale si definivano le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi dell'articolo 3, commi 54-57, legge n. 244/2007, in materia di regolamenti di enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

ATTESO che, in relazione ai programmi e progetti da realizzarsi nel corso della gestione, che formano oggetto dei documenti di programmazione finanziaria 2008/2010, si rende necessario il coinvolgimento di soggetti esterni all'Amministrazione, particolarmente esperti nelle specifiche materie, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- **servizi finanziari**: consulenza specialistica per l'analisi e l'ottimizzazione delle condizioni di negoziazione di strumenti finanziari (cd. derivati);
- **servizi finanziari:** consulenza specialistica in materia contabile e tributaria, relativa alle attività e servizi dell'ente, anche di natura commerciale e assicurativa (broker), che non rientrino nelle ordinarie competenze e prestazioni professionali del segretario generale, dei funzionari dell'Ente;
- **organizzazione e personale:** consulenza ed assistenza per l'attuazione dei percorsi di qualità del modello organizzativo, per i piani di formazione e sviluppo delle risorse umane;
- **pubblica istruzione:** nomina esperti commissioni di valutazione per eventi e rassegne in aggiunta agli incarichi sin qui elencati, potranno essere assegnati ulteriori incarichi che si rendano eventualmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi descritti nei documenti di programmazione, quali:
- **consulenza specialistica** su specifiche e circoscritte questioni riconducibili alle funzioni e servizi dell'ente che per la loro complessità richiedano una preventiva ed approfondita analisi dal punto di vista giuridico e non rientrino nelle ordinarie competenze e prestazioni professionali del segretario generale e dei funzionari dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.6.2008, avente ad oggetto "Approvazione del Programma relativo all'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, ai sensi dell'art.3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)";

RICHIAMATO l'art.3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244, come modificato in ultimo dall'art.46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n.112: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione

autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo".
RICHIAMATO inoltre l'art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 ove si stabilisce che le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.114 del 30.6.2008 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza" ;
CONSIDERATO che con nota n.11298 dell'8.7.2008 è stata trasmessa la delibera di Giunta Comunale n.114 del 30.6.2008, con l'allegato Regolamento, alla Corte dei Conti;
CONSIDERATO inoltre che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- con deliberazione n.175/2009, trasmessa con nota del 23.3.2009, sottopone all'attenzione dell'Ente, pur ritenendo che il contenuto del Regolamento sia conforme in linea generale, ai principi e ai criteri fissati dalla legge 244/07, modificata dalla legge 133/08, di conversione del D.L. 112/08, alcune osservazioni da apportare allo stesso;
RITENUTO opportuno apportare le modifiche per come evidenziate nelle osservazioni della Corte dei Conti;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi, per le rispettive competenze, dal responsabile del settore affari generali e dal responsabile del settore finanziario e tributario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI RIAPPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, l'allegato Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, che si compone di 41 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, apportando allo stesso le modifiche rese necessarie alla luce delle determinazioni della deliberazione n.175/09 della Corte dei Conti;
DI STABILIRE che:

a) gli incarichi saranno conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244/2007 e dall'art.46 del D.L. 25 giugno 2008, n.112;
b) il conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
c) l'atto di conferimento dovrà essere sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che valuterà, ai sensi dell'articolo 239, lettera b), D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'atto;
d) successivamente, l'atto di conferimento dell'incarico dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
e) ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 244/2007, i soli contratti di consulenza saranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune di Acri;

DI PRECISARE che non rientrano nella nozione di incarichi di studio, ricerca o di consulenza (e quindi restano esclusi dall'obbligo della programmazione di cui all'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007) le prestazioni di servizi rese nell'ambito di contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto appalti pubblici di servizi, di cui all'articolo 3, commi 6 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 (

codice degli appalti), tra cui, a titolo esemplificativo, gli incarichi di progettazione urbanistica e di lavori pubblici, servizi ricreativi, culturali e sportivi, servizi sanitari e sociali, servizi di contabilità, servizi informatici,ecc., così come indicati nell'allegato II al D.Lgs. n. 163/2006;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Calabria, ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge 24.12.2007 n.244;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale per opportuna conoscenza;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA proposta che precede;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi, per le rispettive competenze, dal responsabile del settore affari generali e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI RIAPPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, l'allegato Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, che si compone di 41 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, apportando allo stesso le modifiche rese necessarie alla luce delle determinazioni della deliberazione n.175/09 della Corte dei Conti;
DI STABILIRE che:

f) gli incarichi saranno conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244/2007 e dall'art.46 del D.L. 25 giugno 2008, n.112;
g) il conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
h) l'atto di conferimento dovrà essere sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che valuterà, ai sensi dell'articolo 239, lettera b), D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'atto;
i) successivamente, l'atto di conferimento dell'incarico dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
j) ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 244/2007, i soli contratti di consulenza saranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune di Acri;

DI PRECISARE che non rientrano nella nozione di incarichi di studio, ricerca o di consulenza (e quindi restano esclusi dall'obbligo della programmazione di cui all'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007) le prestazioni di servizi rese nell'ambito di contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto appalti pubblici di servizi, di cui all'articolo 3, commi 6 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti), tra cui, a titolo esemplificativo, gli incarichi di progettazione urbanistica e di lavori pubblici, servizi ricreativi, culturali e sportivi, servizi sanitari e sociali, servizi di contabilità, servizi informatici,ecc., così come indicati nell'allegato II al D.Lgs. n. 163/2006;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Calabria, ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge 24.12.2007 n.244;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale per opportuna conoscenza;

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge, la su estesa deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO I

Affidamento di incarichi dì collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, nonché le procedure comparative adottate dal Comune di Acri per il conferimento dei medesimi incarichi, in attuazione dei disposto dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art. 3, commi 54 e 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dall'articolo 46 del D.L. 25 giugno 2008 n.112.
Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare costituente l'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza ove in contrasto con il presente regolamento, ancorché non espressamente richiamata.

Art. 2
Ambito di applicazione

Le disposizioni dei presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di prestazioni d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 dei Codice Civile e seguenti, aventi natura di:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo nella forma occasionale o professionale

Art. 3
Definizioni

Ai sensi del presente regolamento gli incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza, in assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente sono così definiti:

- **incarichi di collaborazione**: supporto all'ordinaria attività corrente dell'amministrazione ovvero a straordinarie attività discrezionalmente individuate/attivate dall'Ente.
- **incarichi di studio**: sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal DPR n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i metodi applicati, i risultati e le soluzioni proposte.
- **incarichi di ricerca**: si differenziano dagli incarichi di studio in quanto presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione.
- **incarichi di consulenza**: consistono nella richiesta di pareri ad esperti. Tali incarichi non si configurano come supporto all'attività corrente dell'Ente ma consistono in attività meramente rafforzativa/asseverativa della correttezza dell'azione amministrativa corrente in alcune sue parti e/o nel suo complesso, evasa o evadibile dalle risorse umane dell'Ente.

Gli incarichi di cui sopra possono essere affidati a soggetti in possesso dei requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria intesa come possesso della laurea specialistica o di altro titolo equivalente, salvo le ipotesi di cui all'articolo 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005, a cura del Settore Affari Generali, tutti gli atti relativi agli incarichi di consulenza devono essere trasmessi alla Corte dei Conti per l'esercizio dei controllo successivo sulla gestione.

Art. 4
Esclusioni

1. Non rientrano fra gli incarichi di studio o ricerca ovvero di consulenza ai sensi dei presente regolamento ed in via esemplificativa:
   - quelli consistenti in prestazione di servizi in genere con prevalenza del dare sul facere;
   - quelli concernenti gli appalti di lavori pubblici e la esternalizzazione di servizi dell'Ente;
   - quelli di progettazione in genere in materia di lavori pubblici, urbanistica, cultura. sociale, ed ogni altra tipologia progettuale necessaria all'Ente per il conseguimento dei propri obiettivi;
   - quelli volti all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti locali e/o pubbliche amministrazione;
   - quelli relativi alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione e degli amministratori.
2. Non rientrano fra gli incarichi di collaborazione per attività di supporto all'organizzazione dell'Ente ai sensi dei presente regolamento:
   - incarichi per prestazioni inerenti lo svolgimento di specifiche attività per l'esercizio delle quali è necessaria ai sensi di legge, l'iscrizione in appositi albi professionali quali il medico competente, il responsabile servizio prevenzione e sicurezza et similia;
   - incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria anche integrata, l'urbanistica e il paesaggio, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica ed analisi di cui all'allegato IIA sub 12 dei codice contratti in quanto appalti di pubblici servizi;
   - incarichi di progettazione di lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza, di direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto per i quali vale il codice dei contratti;
   - incarichi di consulenza gestionale regolati dal codice dei contratti;
   - incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
   - incarichi di alta specializzazione di dotazione organica;
   - incarichi per prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni in applicazione dell'art. 30 dei D.lgs. 267/2000, dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 43 della legge 449/1997;
   - incarichi di acquisizione di servizi, anche in economia, normati dal codice dei contratti e dallo speciale regolamento comunale vigente in materia di acquisizione di servizi in economia.

Art. 5
Tipologia dei rapporti di incarico esterno di collaborazione

1. Gli incarichi esterni di collaborazione in genere e per studio o ricerca ovvero di consulenza di cui al presente titolo del Regolamento, sono affidati con una delle seguenti forme:
   - contratti di collaborazione coordinata e continuativa
   - incarico di prestazioni temporanee di lavoro occasionale.

- incarichi di prestazioni professionali

2. Tali incarichi hanno ad oggetto l'esecuzione di una prestazione d'opera ex art. 2222 del codice civile ovvero di un servizio (con prevalenza del facere sul dare) o di una prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 del codice civile.

Art. 6
Deroghe dal possesso dei titolo universitario di studio

1. Limitatamente agli incarichi di collaborazione per attività di supporto all'organizzazione dell'Ente, esclusi quelli di studio o ricerca e consulenza come definiti al precedente art. 3, è ammessa la deroga dal possesso dei titolo universitario di studio sempre nei limiti di cui all'articolo 46 del D.L. n.112/2008, nei seguenti casi:
   - collaborazioni per l'assistenza domiciliare di persone anziane e/o disabili;
   - collaborazioni rientranti nei limiti di competenza di periti e geometri e categorie simili;
   - collaborazioni rientranti nei limiti di competenza dei ragionieri;
   - collaborazioni per ruoli operativi nell'attuazione di progettualità per i giovani, per la cultura e per l'innovazione ivi compresa le conduzione di laboratori e work-shop in genere;
   - collaborazioni per visite guidate in genere e attività connesse al turismo e al tempo libero;
   - collaborazioni per la presentazione di manifestazioni pubbliche, di libri e opere d'arte in genere;
   - collaborazioni per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali, musicali, ludiche in genere;
   - collaborazioni in materia di grafica pubblicitaria, editing, editoria in genere;
   - collaborazioni in materia di restauro in genere limitatamente alla fase esecutiva;
   - collaborazioni per la somministrazione di questionari ed interviste nell'ambito di indagini di customer satisfaction e simili;
   - collaborazioni per la mediazione e la facilitazione interculturale;
   - in ogni caso in cui la professionalità richiesta non derivi da studi universitari bensì dal riconosciuto e qualificato esercizio di un'arte ovvero, dalla esperienza manuale, dall'esperienza maturata in genere e comunque nei casi in cui la professionalità necessaria non trovi riscontro in specializzazioni di livello universitario.

Nei casi elencati dal precedente comma la specializzazione richiesta dovrà essere dimostrata tramite curricula personali che saranno valutati dall'Ente.

Art. 7
Presupposti per l'attivazione degli incarichi

1. Le attività oggetto degli incarichi di cui ai commi precedenti dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa.
2. Le collaborazioni potranno essere altresì utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e a quelli di prestazione professionale, sia di natura occasionale che professionale, è pertanto possibile per soddisfare esigenze alle quali l'Ente non può far fronte con personale in servizio.
3. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai responsabili dei singoli settori che intendono avvalersene ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'incarico deve rispettare le previsioni dei documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge finanziaria 2008, nonché di qualsiasi atto di programmazione a carattere generale dell'Ente ex art.42 lettera b) del TUEL.

b) l'oggetto della prestazione che l'incaricato è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
c) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione
d) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
f) deve essere svolta in via preliminare, nei casi previsti, la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis dei D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 siccome disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 8
Competenza e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta ai responsabili, ciascuno per il proprio settore di competenza, che vi possono ricorrere nell'ambito delle previsioni approvate dal Consiglio Comunale e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il responsabile deve preliminarmente accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, all'interno dell'organizzazione del Comune di Acri delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.
3. Si considerano casi di impossibilità oggettiva sempre relative a prestazioni altamente qualificate e con esclusione dell'affidamento di funzioni ordinarie dell'Ente:
   - la carenza effettiva di personale professionalmente preparato per la prestazione richiesta;
   - l'assenza di risorse umane disponibili;
   - gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa, come, per esempio, rilevanti carichi di lavoro riferiti ad una dotazione organica ridotta che impediscono all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività;
   - i particolari compiti esercitati dal personale;
   - l'inesigibilità delle prestazioni;
4. Qualora la ricognizione all'interno dell'Ente dia esito negativo e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 1, il responsabile potrà attivare la procedura per l'individuazione del contraente.

CAPO II
Incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza

Art. 9
Contenuto degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza

1. Rientrano tra gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza gli incarichi il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2229-2238 del Codice Civile.
2. Il ricorso ad incarichi esterni di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, è inibito se tali incarichi non sono connessi e finalizzati ad un loro effettivo utilizzo nell'ambito della realizzazione, razionalizzazione, innovazione, modifica di beni e/o di servizi a favore della collettività e/o per il miglioramento della struttura organizzativa.

Art. 10
Durata degli incarichi

1. L'incarico non è di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta.

Art. 11
Svolgimento delle prestazioni

2. Le prestazioni sono svolte in piena ed assoluta autonomia.

CAPO III
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 12
Incarichi di collaborazioni coordinate e continuative

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento dei committente Comune di Acri, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
2. Qualora l'Ente al proprio interno non sia fornito di adeguate professionalità, per taluni servizi di particolare importanza, in via straordinaria e per eccezionali motivi, può richiedere prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di elevato contenuto professionale, contraddistinte da una rilevante autonomia nel loro svolgimento.
3. Il collaboratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, continuativo, coordinato e personale senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Art. 13
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina generale del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuali e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono soggette a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnologici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari dall'Amministrazione.
6. 1 diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del responsabile e dal disciplinare d'incarico.
7. Ai fini della corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali previsti dalle norme in vigore, il responsabile del settore competente trasmette al Settore Gestione Risorse Umane i provvedimenti di approvazione dei progetti di collaborazione coordinata e continuativa, di approvazione dei disciplinari di incarico e copia sottoscritta dei medesimi entro e non oltre il decimo giorno lavorativo precedente l'inizio della prestazione della collaborazione che potrà avere inizio solo dopo la pubblicazione dell'incarico sul sito web dei Comune di Acri. Qualora tale termine non venga rispettato, l'incaricato della prestazione non potrà in nessun caso iniziare la collaborazione senza l'autorizzazione del Settore Gestione Risorse Umane. Le eventuali sanzioni, che dovessero essere comminate all'Amministrazione per l'inosservanza dei termini perentori di dichiarazione dell'inizio della collaborazione dovuta a ritardata trasmissione degli atti di cui sopra al Settore Gestione Risorse Umane, saranno poste a carico del responsabile del settore presso la quale il collaboratore presta la propria attività.

Art. 14
Proroga dell'incarico

1. La proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito costituisce una fattispecie assolutamente eccezionale per esigenze straordinarie e imprevedibili, non oggettivamente preventivabili al momento del conferimento dell'incarico.
2. E' ammessa una sola proroga, purché necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e relativa alle medesime prestazioni.

Art. 15
Svolgimento delle prestazioni

1. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e, quindi, al di fuori dei sistemi organizzativi e dei vincoli gerarchici operanti nell'Ente. Le prestazioni sono assoggettate ad un vincolo funzionale in virtù del quale la prestazione deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dall'Ente e strumentalmente al loro conseguimento.
2. L'incaricato, pertanto, si confronta periodicamente con il responsabile competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione, procedendo ad opportune o necessarie correzioni al riguardo.
3. Il collaboratore è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato e non ha diritto alle ferie e ai congedi previsti a favore del personale dipendente, né all'applicazione di istituti tipici dei rapporto di lavoro subordinato, se non previsti dalla legge.
4. La sede di svolgimento dell'incarico deve essere indicata nel disciplinare, sia che essa coincida con gli uffici dell'Ente che con altro luogo.
5. Il collaboratore incaricato non ha poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza dell'Ente.

Art. 16
Strumenti a disposizione

1. L'Ente può mettere a disposizione del collaboratore, mediante atto di comodato, oltre alla necessaria documentazione anche i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici incluso l'hardware e il software che ritiene necessari per l'espletamento dell'incarico. Dell'uso e custodia di tali beni risponde direttamente il collaboratore.

Art. 17
Sospensione dell'incarico

1. Nel disciplinare d'incarico sono individuate le modalità inerenti alla sospensione dell'incarico nell'ipotesi di malattia, infortunio, maternità ed altri motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.

Art. 18
Accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all'interno dell'Ente

1. Preliminarmente all'avvio della procedura per l'attivazione degli incarichi deve essere accertata l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.
2. A tal fine il responsabile che intende conferire l'incarico redige una relazione contenente la dettagliata specificazione delle iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio dell'incaricato, avendo cura di allegare ad essa anche lo schema del contratto di incarico. Il responsabile deve altresì precisare il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.
3. Sulla scorta di quanto indicato nella relazione di cui al precedente comma 2 il responsabile medesimo, esperite le verifiche del caso, deve attestare, motivandola, la impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.

Art. 19
Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Salvo quanto previsto dai successivi articoli, gli incarichi disciplinati dal presente regolamento devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal responsabile del settore interessato ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio.
3. Restano escluse dalle presenti previsioni regolamentari le modalità e le procedure per l'affidamento degli incarichi regolati dal Codice dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione dei servizi in economia, cui si rinvia.

CAPO III
Lavoro autonomo

Art. 20
Incarichi di lavoro autonomo

1. I rapporti di lavoro autonomo possono essere distinti in relazione alle modalità di esecuzione dell'incarico in:

- lavoro autonomo occasionale;
- lavoro autonomo professionale.

Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti iscritti o non iscritti ad albi professionali.

Art. 21
Incarichi di lavoro autonomo occasionale

1. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente sia per l'assenza di un vincolo di coordinamento dell'Ente. Sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale sono, in ogni caso, da ritenersi professionalmente esercitate allorquando risultino direttamente lucrative in conseguenza dei compensi percepiti.
2. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.
3. L'incarico di lavoro autonomo occasionale è conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti e dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile. Tale incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

Art. 22
Incarichi di lavoro autonomo professionale

1. Per lavoro autonomo professionale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
2. Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:
   - abitualità: attività svolta in maniera stabile e sistematica;
   - non esclusività: il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
   - professionalità: quando sono posti in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
   - diretta lucratività: quando il compenso convenuto e percepito sia di entità tale da corrispondere adeguatamente alle ordinarie necessità di vita del lavoratore.
3. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art.23
Criteri per l'individuazione dei contraente

1. Il responsabile procede alla selezione degli esperti esterni, valutando le proposte operative ed economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
   - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico-
   - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
   - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
   - ribasso dei compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

   In relazione alle peculiarità dell'incarico, il responsabile può definire ulteriori criteri di selezione relativi alle specifiche categorie professionali come di seguito esemplificato:
   - avvocati : numero delle cause sostenute nell'ultimo quinquennio; oppure valore delle stesse in cui sia parte la pubblica amministrazione, oppure l'entità del contenzioso gestito nell'ultimo triennio nella specifica materia oggetto di vertenza giudiziale, etc.;
   - ingegneri: numero dei progetti realizzati per le pubbliche amministrazioni; valore delle opere progettate, etc.;
   - architetti : numero degli incarichi di pianificazione ricevuti; specifica pianificazione realizzata, etc.;

Art. 24
Durata degli incarichi

1. L'incarico di lavoro autonomo non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.

Art. 25
Lo svolgimento delle prestazioni

1. Le prestazioni sono svolte in piena autonomia, nell'ambito di indirizzi di massima convenuti con il committente.
2. L'attività non potrà essere esercitata presso gli uffici dell'Ente, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone. L'Ente metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

CAPO V
Procedure

Art. 26
Esclusione dei ricorso alla procedura comparativa

1. Per l'assegnazione degli incarichi di cui al presente regolamento si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di collaboratori esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
c) per lo svolgimento di attività di natura tecnica, culturale o artistica non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto l'attività medesima;
d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Art. 27
Incarichi affidabili "intuitu personae"

1. L'affidamento diretto a trattativa privata "intuitu personae", inteso nel senso di fiducia tecnica e non personale in senso proprio, va suffragata da risultanze curriculari che l'Ente deve acquisire e valutare prima del conferimento dell'incarico, ovvero da altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità dell'interessato.
2. Possono essere affidati incarichi intuítu personae nei seguenti casi: per servizi caratterizzati dall'infungibilità della prestazione richiesta e per la non standardizzabilità della stessa; per la tutela dell'esercizio di diritti esclusivi del prestatore d'opera; per prestazioni d'opera diretta alla formazione del personale dipendente; per attività di patrocinio legale; per le funzioni dei medico competente e del RSPP in materia di sicurezza sul posto di lavoro; per lo svolgimento di attività connesse agli uffici di diretta dipendenza degli organi di governo dell'Ente.

Art. 28
Avviso di selezione

1. In tutti i casi diversi da quelli indicati nei precedenti artt. 26 e 27, il responsabile del settore competente dovrà attivare la procedura selettiva comparativa mediante la pubblicazione dell'avviso di selezione/affidamento dell'incarico che deve contenere di norma:
   a) l'inclinazione dei contenuti qualificanti dell'incarico da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase dì esso;
   b) il programma di ricerca, limitatamente agli incarichi di ricerca;
   c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande e/o delle offerte;
   d) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
   e) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito e comunque ì criteri sulla base dei quali sarà affidato l'incarico;
   f) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio o comparazione delle offerte);

g) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio;
h) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, che sarà fornita apposita comunicazione con un preavviso di almeno 15 giorni;
i) il compenso complessivo lordo previsto per la prestazione relativa all'incarico da affidare, ove non prevista la modalità dell'offerta;
j) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

2. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito web dei Comune di Acri, per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni, salvo i casi di estrema urgenza debitamente motivati.
3. 1 requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande e/o delle offerte.

Art. 29
Modalità e criteri della selezione

1. Alla valutazione comparativa dei partecipanti alla selezione e/o delle offerte procede il responsabile del settore presso cui dovrà essere svolto l'incarico, secondo criteri predeterminati.
2. Per la valutazione dei curricula e/o delle offerte il responsabile può anche avvalersi di apposita commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del responsabile del settore interessato ed è dallo stesso presieduta.
3. L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, siccome rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti.
4. Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, il responsabile del settore interessato, ovvero la commissione qualora nominata, effettua la valutazione dei curricula e/o delle offerte dei partecipanti tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico e di altri criteri che potranno essere determinati prima dell'esame dei curricula.
5. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione richiesta.
6. Una volta svolti i colloqui, il responsabile del settore interessato, ovvero la Commissione, redige la graduatoria finale.

Art. 30
Formazione della graduatoria e stipula dei contratto

1. La graduatoria finale dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del responsabile del settore interessato. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente e sul sito web del Comune.
3. La medesima graduatoria può essere utilizzata, a discrezione dell'Amministrazione e fino a esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi similari di cui si manifestasse la necessità entro tre anni dalla sua pubblicazione.
4. Il vincitore sarà invitato alla stipula dei contratto entro un termine prestabilito, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha facoltà di scorrere la graduatoria ovvero di avviare una nuova procedura selettiva.
5. In caso di rinuncia dei vincitore, l'Amministrazione procede, a propria discrezione, come al comma precedente.

Art. 31
Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi

1. E' vietato affidare incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza al personale già alle dipendenze del Comune di Acri, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.
2. L'incaricato, salvo che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altri incarichi che non siano incompatibili con quello prestato presso il Comune di Acri.
3. Per quanto concerne l'affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel caso dì affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:
   - episodicità od unicità della prestazione;
   - marginalità lucrativa;
   - non abitualità d'esercizio.

Art. 32
Disciplinare dì incarico

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito anche mediante la stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il contratto e/o il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:
   a) le generalità del contraente;
   b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo occasionale o coordinata e continuativa o incarico professionale;
   c) il termine di esecuzione della prestazione e/o la durata dell'incarico;
   d) ove necessario, il luogo in cui viene svolto l'incarico;
   e) l'oggetto della prestazione, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
   f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; g) l'ammontare del compenso per l'incarico affidato e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
   g) le modalità di pagamento del corrispettivo;
   h) la determinazione delle penali pecuniarie per inadempimento totale o parziale e le modalità della loro applicazione;
   i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento o altro motivo;
   j) il foro competente in caso di controversie;
   k) l'impegno da parte del collaboratore ad osservare le indicazioni fornite con la consegna della documentazione relativa ai rischi specifici della attività svolta nonché il piano di emergenza del luogo di lavoro;
   l) l'impegno da parte del collaboratore ad osservare la normativa sulla privacy nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
   m) l'indicazione che il contratto è efficace solo dopo l'intervenuta pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Il compenso per l'incarico è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente.

4. Il pagamento del compenso è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 33
Recesso e risoluzione del contratto

1. L'Ente, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfettaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sul compenso pattuito a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo. Il recesso da parte dell'Amministrazione opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico.
2. L'incaricato può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all'Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.
3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, l'incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.
4. Qualora l'incaricato non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il responsabile diffida per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 34
Efficacia degli incarichi

1. Gli incarichi sono efficaci solo dopo l'intervenuta pubblicazione dei relativi provvedimenti sul sito web del Comune.
2. Il responsabile interessato all'attivazione di un incarico ad esterni all'Ente deve trasmettere copia del provvedimento di incarico al competente servizio URP per la pubblicazione.
3. Il Responsabile URP provvederà all'inserimento dei provvedimento nel sito comunale, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al responsabile interessato.
4. I bandi di selezione e i contratti di incarico devono recare la precisazione che i contratti sono efficaci solo dal giorno della comunicazione del Responsabile URP di avvenuta pubblicazione del provvedimento sul sito web dei Comune.
5. La mancata pubblicazione dei contratti sul sito web costituisce nullità del contratto con responsabilità a carico del responsabile inadempiente.

Art. 35
Verifica dell'esecuzione e dei buon esito dell'incarico

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dei disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare ì risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito

Art. 36
Aspetti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali

1. Per gli aspetti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali si rimanda alle vigenti disposizioni normative valide per le diverse tipologie di prestazioni lavorative disciplinate dal presente regolamento.

CAPO VI
Disposizioni Finali

Art. 37
Limite massimo della spesa annua per incarichi.

1. La spesa annua per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento è determinata sommando le seguenti spese:
   - contratti per studi o ricerche ovvero consulenze come definiti all'art. 3 e richiamati all'art. 9;
   - contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 12;
   - contratti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 21
   - contratti di prestazione professionale di cui all'art. 22
2. La spesa annua massima consentita per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento è fissata, annualmente nel bilancio comunale .
3. Nei limiti di spesa di cui ai precedenti commi non rientrano le spese per progettazioni e acquisizione di servizi in quanto fattispecie non disciplinate dal presente regolamento come indicato dall'art. 4.

Art. 38
Pubblicità

1. Tutti i contratti relativi agli incarichi di cui al presente regolamento diventano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune di Acri del provvedimento di incarico completo del motivo e dell'oggetto dell'incarico, del nominativo del soggetto incaricato e del compenso previsto per l'espletamento dell'incarico.

Art. 39
Adempimenti per la funzione pubblica

1. Gli affidamenti di tutti gli incarichi di cui al presente regolamento sono soggetti a comunicazione per via telematica su base semestrale nei confronti dei Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53 comma 14 dei D.lgs. 165/2001 ed in ottemperanza delle disposizioni impartite dal suddetto dipartimento con circolare 31.05.2001 e dalle istruzioni operative date dal sito www.anagrafedelleprestazioni.it.

2. Detto adempimento sarà curato dal settore personale relativamente a tutti gli affidamenti effettuati dall'Ente.

Art. 40
Norma di rinvio

1. Sono fatte salve le normative vigenti in materia di affidamento di incarichi di progettazione in genere, normate dalla vigente legislazione in materia dal Codice appalti di lavori, beni e servizi e dalle norme regionali e comunali in materia alle quali si rinvia.
2. Sono fatte salve le normative vigenti in materia di forniture di servizi.

Art. 41
Norme finali

1. Gli importi indicati nel presente regolamento sono al netto di IVA e, se dovuti, da altri oneri previdenziali e fiscali.
2. In tutte le ipotesi di affidamento di incarichi disciplinate dal presente regolamento va acquisita la dichiarazione che deve essere rilasciata da parte dell'affidatario dell'incarico ai sensi dei DPR 445/2000, da inserire anche nel corpo contrattuale della convenzione, con cui si dà atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.
3. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili a contratti di cui al presente regolamento non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti finali o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro subordinato.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di incarichi professionali in genere.

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Straface Cosimo

IL SINDACO
f.to Prof. Elio Coschignano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

☒ E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 APR. 2009 ed è stata stata comunicata ai signori Capi Gruppo Consiliari con lettera n° 6717 del 17 APR. 2009 ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

☐ E' stata trasmessa al Prefetto di Cosenza con nota n° _____ del _____, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Segretario Generale
F.to Dott. Straface Cosimo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 APR. 2009

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta alcuna richiesta di invio a controllo (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) ;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ;

Il Segretario Generale
F.to Dott. Straface Cosimo

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì, 17 APR. 2009

CITTA' DI ACRI
Settore 2° AFFARI GENERALI
Provincia di Cosenza

Il Segretario Generale